

# Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

Modifica del 23 ottobre 2013

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>1</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le altre definizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari sono utilizzate conformemente alle definizioni contenute in uno dei seguenti regolamenti CE:

- a. articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002<sup>2</sup>;
- b. articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004<sup>3</sup>;
- c. allegati I–III del regolamento (CE) n. 853/2004<sup>4</sup>;
- d. articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004<sup>5</sup>;
- e. articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> RS 817.02

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alla norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013, GU L 199 del 24.7.2013, pag. 3.

*Art. 11 cpv. 4*

<sup>4</sup> Le bevande alcoliche non possono essere corredate da indicazioni o immagini indirizzate specificatamente a giovani al di sotto dei 18 anni, oppure avere un aspetto a loro direttamente ispirato.

*Art. 50 cpv. 1, 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Le derrate alimentari, gli animali da reddito destinati alla produzione di derrate alimentari, nonché tutte le sostanze suscettibili di essere trasformate in derrate alimentari devono poter essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

<sup>2<sup>bis</sup></sup> Chiunque commerci derrate alimentari di origine animale, germogli o semi per la fabbricazione di germogli deve inoltre garantire che siano messe a disposizione dell'azienda alimentare a cui sono forniti i prodotti e, su richiesta, dell'autorità di esecuzione competente le seguenti informazioni:

- a. una descrizione esatta del prodotto;
- b. il volume o la quantità del prodotto;
- c. il nome e l'indirizzo dell'azienda alimentare da cui è spedito il prodotto;
- d. il nome e l'indirizzo del proprietario precedente, se non si tratta dell'azienda alimentare da cui è stato spedito il prodotto;
- e. il nome e l'indirizzo dell'azienda alimentare a cui è spedito il prodotto;
- f. il nome e l'indirizzo del nuovo proprietario, se non si tratta dell'azienda alimentare a cui è spedito il prodotto;
- g. un numero di riferimento per identificare la partita, il lotto o la spedizione;
- h. la data di spedizione.

<sup>2<sup>ter</sup></sup> Le informazioni di cui ai capoversi 2 e 2<sup>bis</sup> devono essere tenute a disposizione fino a che non si possa presumere che il prodotto è stato consumato.

*Art. 80a*          Disposizione transitoria della modifica del 23 ottobre 2013

Le derrate alimentari di origine animale, i germogli e i semi per la fabbricazione di germogli fabbricati prima del 31 dicembre 2014 non sottostanno all'obbligo d'informazione e all'obbligo di conservazione secondo l'articolo 50 capoversi 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>.

## II

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 19 maggio 2010<sup>7</sup> sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

*Art. 19 cpv. Iquinquies*

<sup>1</sup>quinquies La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2015.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014

23 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>7</sup> RS 946.513.8

*Allegato 1*  
(art. 72)

## Emolumenti delle autorità federali

### A. Emolumenti per controlli

Per i controlli che hanno suscitato contestazioni sono riscossi i seguenti emolumenti:

- a. campionature: al massimo 200 franchi per ogni prelievo;
- b. ispezioni: al massimo 4000 franchi per ogni ispezione;
- c. analisi di campioni: al massimo 6000 franchi per ogni campione.

### B. Emolumenti per autorizzazioni

|  | franchi    |
|--|------------|
| <i>1 Derrate alimentari</i>  |            |
| 1.1 Derrate alimentari secondo l'articolo 5 capoverso 1<br>Apprezzamento, determinazione della denominazione specifica<br>e ammissione   | 200– 3 500 |
| 1.2 Test di mercato secondo l'articolo 7   | 200– 2 500 |
| 1.3 Trattamento di derrate alimentari secondo l'articolo 20  | 300–50 000 |
| 1.4 Autorizzazione di nuovi additivi secondo l'articolo 20<br>capoverso 10 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 <sup>8</sup><br>sugli alimenti speciali<br>Esame della composizione, autorizzazione d'immissione in<br>commercio, nonché apprezzamento e autorizzazione della<br>pubblicità | 200– 6 000 |
| 1.5 Autorizzazione secondo l'articolo 22 capoverso 1   | 200–50 000 |
| 1.6 Autorizzazioni secondo l'articolo 6 capoverso 5 dell'ordinanza<br>del DFI del 23 novembre 2005 <sup>9</sup> concernente l'acqua potabile,<br>l'acqua sorgiva e l'acqua minerale  | 200– 6 000 |
| 1.7 Autorizzazioni secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del DFI<br>del 23 novembre 2005 <sup>10</sup> sull'aggiunta di sostanze essenziali o<br>fisiologicamente utili a derrate alimentari   | 200– 6 000 |
| 1.8 Autorizzazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza<br>del DFI del 23 novembre 2005 <sup>11</sup> sulle bevande alcoliche   | 200– 3 500 |

<sup>8</sup> RS 817.022.104

<sup>9</sup> RS 817.022.102

<sup>10</sup> RS 817.022.32

<sup>11</sup> RS 817.022.110

|     |  | franchi    |
|-----|--|------------|
| 2   | <i>Additivi</i>  |            |
| 2.1 | Nuovi additivi:<br>Esame della documentazione dal punto di vista della necessità tecnologica, del campo d'applicazione, della tossicologia e dei metodi d'analisi, nonché determinazione di una concentrazione massima | 200– 6 000 |
| 2.2 | Nuovi campi d'applicazione:<br>Esame della documentazione dal punto di vista della necessità tecnologica e dei metodi d'analisi  | 300– 3 500 |
| 3   | <i>Oggetti d'uso</i>   |            |
| 3.1 | Autorizzazione per un test di mercato secondo l'articolo 32 capoverso 1  | 300– 3 000 |
| 3.2 | Autorizzazione di sostanze o prodotti secondo gli articoli 8 capoverso 1, 10 capoverso 1, 17 capoverso 1 e 21 capoverso 3 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 <sup>12</sup> sui materiali e gli oggetti        | 300– 2 500 |
| 3.3 | Autorizzazione per l'impiego di un gas propulsore per generatori aerosol   | 300– 3 000 |

### C. Emolumenti per esami

|   |  | franchi |
|---|--|---------|
| 1 | <i>Diploma federale di chimico delle derrate alimentari (DChDerr)</i><br>Rilascio del diploma giusta l'articolo 6 dell'ordinanza del 9 novembre 2011 <sup>13</sup> concernente la formazione e l'esame delle persone preposte all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) | 50      |
| 2 | <i>Diploma federale di ispettore delle derrate alimentari (DIDerr)</i>   |         |
|   | a. Esame di diploma giusta l'articolo 14 OFEDerr   | 350     |
|   | b. Rilascio del diploma giusta l'articolo 20 OFEDerr   | 50      |
| 3 | <i>Diploma federale di controllore delle derrate alimentari (DCoDerr)</i>  |         |
|   | a. Parte teorica dell'esame di diploma giusta l'articolo 27 OFEDerr  | 100     |
|   | b. Rilascio del diploma giusta l'articolo 33 OFEDerr   | 50      |

<sup>12</sup> RS 817.023.21

<sup>13</sup> RS 817.042

